

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI
Michela Pellicelli
Sergio Sala

dell'Ordine dei commercialisti
ed esperti contabili di Bergamo

IL NOTAIO
Angelo Bigoni

del Consiglio notarile di Bergamo

I CONSULENTI DEL LAVORO
Tina Lombardi

del Centro studi
Consulenti del lavoro di Bergamo

**L'AMMINISTRATORE
DI CONDOMINIO**
Francesco Cortesi

dello Sportello condominio
Sicet-Cisl di Bergamo

Car sharing, i rimborsi non concorrono al reddito

Fisco tenero. Per l'Agenzia delle Entrate le somme restituite per l'auto condivisa non contribuiscono alla formazione del reddito del lavoratore



Un'auto che effettua servizio di car sharing: l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che i rimborsi non concorrono al reddito dei lavoratori

MARCO CONTI

Il fisco promuove il car sharing. Rispondendo nei giorni scorsi al quesito posto da una società i cui dipendenti per ragioni di lavoro ricorrono spesso all'auto condivisa, l'Agenzia delle Entrate chiarisce infatti che le somme rimborsate dal datore di lavoro per il servizio di car sharing non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore dipendente in trasferta all'interno dello stesso Comune in cui si trova la sede di lavoro, sia se la fattura emessa dalla società di car sharing è intestata direttamente al lavoratore, sia se è intestata al datore di lavoro, in quanto equiparabili a quelle per taxi e mezzi pubblici.

Ricordiamo in estrema sintesi che il servizio di car sharing permette di prenotare e utilizzare un'auto pagando in proporzione al suo utilizzo e senza sostenerne i costi fissi (bollo, assicurazione, manutenzione). Una soluzione che

sta prendendo sempre più piede all'estero e che comincia a incrementarsi anche da noi, soprattutto tra gruppi di colleghi di lavoro, per spostarsi contenendo i costi.

Per il fisco il car sharing rappresenta «soprattutto nelle aree urbane, un'evoluzione dei tradizionali sistemi di mobilità considerati dall'art. 51 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), e conseguentemente, i rimborsi delle relative spese in favore dei dipendenti in trasferta nel territorio comunale, documentate nei modi indicati, possano essere ricondotti nella previsione esentativa di cui al comma 5 del medesimo art. 51».

Le Entrate in buona sostanza promuovono l'utilizzo del servizio di car sharing, visto che l'esenzione è valida a prescindere dal fatto che la fattura emessa dal car sharing sia intestata direttamente al dipendente o alla società datore di lavoro. Il meccanismo di «uti-

La rubrica

Come inviare i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte, commercialisti, notai, consulenti del lavoro e amministratori di condominio. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386.217 o consegnarlo alla sede de «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail a trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro.

lizzo incrociato» consente infatti ad un datore di lavoro, cliente della società di car sharing, di essere intestatario delle fatture relative alle spese di trasporto sostenute dai propri dipendenti in occasione delle loro trasferte autorizzate.

In tema di fattura emessa dalle società di car sharing nei confronti del dipendente, il fisco spiega che la stessa deve individuare il destinatario della prestazione, il percorso effettuato, con indicazione del luogo di partenza e di arrivo, la distanza percorsa, la durata e l'importo dovuto.

Un insieme di informazioni idoneo ad attestare l'effettivo spostamento dalla sede di lavoro e l'utilizzo del servizio da parte del dipendente analogamente ai documenti emessi dai conducenti di taxi. I rimborsi da car sharing, così come quelli previsti per i taxi, conclude il fisco, non concorrono quindi a formare il reddito del lavoratore.

Commercialisti

RISPOSTA N.830

Dichiaro in Italia la borsa di studio avuta all'estero?

Mia figlia, residente in Italia, ha svolto nel 2016 un dottorato di ricerca retribuito (con una borsa di studio) presso un'Università Svizzera. La borsa di studio mensile le viene erogata direttamente dall'ateneo elvetico. Chiedo gentilmente se sia possibile sapere se debba dichiarare in Italia la borsa di studio percepita all'estero, oppure se sia sufficiente che paghi le tasse in Svizzera mediante trattenute (fiscali e previdenziali) effettuate sul «compenso» mensile che percepisce.

— LETTERA FIRMATA

Nel caso specifico delle borse di studio la Legge di stabilità 2016 ha previsto l'esenzione dall'Irpef per le seguenti fattispecie di erogazioni: a) corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base al decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo; b) corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla legge 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero; c) bandite dal 1° gennaio 2000 nell'ambito del programma «Socrates» istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall'Università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a 7.746,85 euro; d) corrisposte ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia; borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest'ultimi (legge 23 novembre 1998 n.407). Tali borse di studio sono esenti quindi dall'imposta personale sul

reddito, pur spettando le stesse detrazioni previste per i redditi da lavoro dipendente. Le altre borse di studio, non rientranti nelle tipologie elencate, devono essere dichiarate se percepite da residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica (quale ad esempio quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Università ed Istituti di istruzione universitaria dalla L. 30 novembre 1989, n. 398). Sulla base di quanto esposto la borsa di studio percepita da sua figlia potrebbe rientrare nella esenzione di cui alla precedente lettera b), se l'università svizzera rientra a pieno titolo tra quelle di pari grado in Italia. L'assimilazione tra soggetto erogante italiano e quello straniero non è così chiara dalla lettura della norma, che pare riferirsi all'ipotesi di borsa di studio erogata da università italiana per attività di ricerca svolta all'estero. A tal fine maggiori analisi potranno essere effettuate analizzando i documenti e i titoli di spettanza della borsa di studio. In assenza di tali condizioni, sua figlia dovrà dichiarare il reddito della borsa di studio in Italia, usufruendo delle detrazioni per lavoro dipendente, e scomputando dalle imposte dovute quelle pagate in Svizzera, al fine di evitare una doppia imposizione. Infatti la convenzione per evitare doppie imposizioni in vigore tra Italia e Svizzera precisa all'art. 20, ai fini della esenzione di tali somme: «Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di seguire i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o formazione professionale, non sono imponibili in questo altro Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto altro Stato». E tale non è il caso di sua figlia in quanto remunerata direttamente dall'università Svizzera. Si ribadisce che è opportuno comunque, prima di assumere una decisione definitiva sulla tipologia di tassazione per tali emolumenti, venga fatta una attenta verifica documentale, dei soggetti eroganti e dei titoli di spettanza al fine di attestare l'esenzione o meno di tali borse di studio ai fini Irpef.

Notaio
RISPOSTA N.831

Se la banca cambia
idea su un mutuo
da estinguere

Nell'anno 2007, due coniugi in comunione legale, hanno contratto un mutuo bancario garantito da ipoteca immobiliare. La garanzia a favore della banca è stata prestata soltanto dalla moglie e dai suoi genitori, rispettivamente nuda proprietaria (per donazione) e usufruttuari generali. Il marito, condebitore, è fallito e la moglie (non coinvolta né direttamente né indirettamente nella procedura), rimasta unica responsabile nei confronti della banca, si è dichiarata disponibile a proseguire da sola nei pagamenti. La banca, in un primo tempo, ha accettato la proposta, approvando il testo dell'atto di espromissione predisposto dal notaio incaricato dalla debitrice ma, la mattina del giorno fissato per la stipula dell'atto, ha comunicato telefonicamente al notaio di sospendere il convegno. La banca, successivamente interpellata dalla parte interessata, si è limitata a dare solo verbalmente vaghe motivazioni, tali da non convincere sui motivi del rinvio o del ripensamento, non fornendo eventuali soluzioni alternative per risolvere il problema in modo da evitare azioni esecutive. Anche una circostanziata lettera inviata dal notaio alla banca non ha avuto risposta neppure verbale. La soluzione proposta dal notaio non è forse idonea a tutelare gli interessi di entrambe le parti?

— LETTERA FIRMATA

La funzione del notaio è quella di indagare la volontà delle parti, reperire per esse l'atto più idoneo – anche sotto l'aspetto economico – per il raggiungimento del fine voluto, rapportando costantemente la volontà delle parti e l'atto fornito, alla legge, al buon costume e

TROVA INCENTIVI

Sviluppo imprese cooperative:
bando regionale da 600 mila euro

Con il via libera di Unioncamere Lombardia e in attuazione della legge regionale n. 36 del 6 novembre 2015, è stato approvato nei giorni scorsi il bando «Voucher per lo sviluppo di imprese cooperative». Possono partecipare le Pmi costituite in forma di cooperativa, con sede legale o unità operativa attiva in Lombardia. Le domande vanno presentate a Unioncamere Lombardia non oltre le ore 12 del 4 novembre esclusivamente tramite il sito <http://webtelema-co.infocamere.it>.

Per il bando Regione Lombardia ha stanziato 600 mila euro, riconoscendo il particolare ruolo che la cooperazione assicura, quale parte integrante del sistema imprenditoriale lombardo, nella promozione della partecipazione dei cittadini al processo produttivo e alla gestione dei servizi sociali, alla fornitura di servizi pubblici alla tutela e valorizzazione di beni comuni, nonché nell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Rispetto alla dotazione finanziaria complessiva, 350 mila euro sono destinati alla cosiddetta Misura A Servizi (acquisizione di servizi orientati allo sviluppo, all'innovazione e alla strutturazione di processi imprenditoriali), i restanti 250 mila euro alla Misura B Circoli Cooperativi (ristrutturazione di sedi e attrezzature necessari allo svolgimento dell'attività sociale dei circoli cooperativi).

Alla presentazione della domanda, le cooperative richiedenti devono essere iscritte e attive nel registro delle imprese delle Camere di Commercio come imprese cooperative, cooperative sociali e consorzi costituiti da un minimo di 12 mesi fino ad un massimo di 36 mesi (Misura A); essere iscritte e attive nel registro delle imprese delle Camere come imprese cooperative, con i requisiti dei circoli cooperativi ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 36/2015 (Misura B). Per entrambe le misure è riconosciuta la concessione di un contributo a fondo perduto di importo fisso (voucher) di 5 mila euro, a rimborso di una spesa minima effettuata di 6.500 euro. Info: Elisabetta_ciciliot@regione.lombardia.it.

Ma. Co.

all'ordine pubblico. Anche nel caso da lei esposto, i principi sopra riportati avranno guidato la condotta del notaio il quale, dopo un'attenta analisi del caso, avrà proposto la soluzione più opportuna e idonea al soddisfacimento degli interessi delle parti coinvolte. A conferma di ciò vi è il fatto che, come da lei precisato, la banca aveva a suo tempo approvato il testo dell'atto di espromissione predisposto dal notaio. A questo punto sarei indotto a pensare che il mancato intervento in atto della banca sia dipeso da altre ragioni non riconducibili tanto alla soluzione proposta dal notaio che aveva per di più incassato il consenso della banca nell'approvazione della minuta dell'atto trasmessa.

RISPOSTA N.832

Eredità: possibile
escludere nipote
dalla successione?

Vorrei estromettere dall'asse ereditario un mio nipote, figlio di mio figlio ahimè deceduto anni fa. Io sono vedovo, ho un fratello ancora in vita e 4 nipoti (compreso quello che vorrei non avesse nulla di mio). È possibile?

— LETTERA FIRMATA

I discendenti legittimi e naturali, il coniuge e, qualora manchino i discendenti legittimi, anche gli ascendenti, nel momento in cui si apre la successione acquistano il diritto ad una quota-parte del patrimonio del defunto (la c.d. quota di legittima). Nell'ipotesi poi in cui un soggetto (c.d. rappresentato»),

verificandosi determinati presupposti, non possa venire alla successione, l'istituto della rappresentazione disciplinato dall'art. 467 codice civile, fa subentrare il discendente (c.d. “rappresentante”) nel luogo del suo ascendente nella successione ereditaria o nell'acquisto del legato. Nel suo caso quindi la norma da ultimo citata farebbe subentrare, al momento dell'apertura della sua successione, suo nipote nei diritti ereditari del predefunto padre. Nel momento in cui lei dovesse decidere di diseredare suo nipote questi potrebbe poi impugnare il testamento e rivendicare la quota che per legge gli spetta. Ad ogni modo, attesa la delicatezza della sua situazione mi permetto di suggerirle un colloquio con un notaio affinché, nel rispetto delle norme di legge, possa aiutarla nel predisporre un testamento che si avvicini il più possibile al suo intento.

Consulenti
del lavoro

RISPOSTA N.833

Contratto: proroga
per la fruizione
degli sgravi fiscali?

Sono in mobilità con la legge 223/91, e con una scadenza mobilità al marzo 2019. Sono stato assunto presso una azienda in data 16 febbraio 2016 a tempo determinato scadenza 15 febbraio 2017. L'azienda che mi ha assunto

usufruisce degli sgravi contributivi. Sono venuto a sapere che dal prossimo anno l'azienda se mi proroga il contratto non ha più diritto agli sgravi. Vorrei sapere se è possibile prorogare il mio contratto anziché il 15 febbraio 2017 il 1 Dicembre 2016 sempre a tempo determinato con scadenza di un anno in modo che l'azienda possa usufruire ancora degli sgravi contributivi.

— LETTERA FIRMATA

Le confermo che dal 1 gennaio 2017 uscirà di scena l'istituto della mobilità, introdotto dalla legge 223/91 e gli incentivi contributivi che essa forniva ai datori di lavoro che assumevano soggetti iscritti in tali liste. Con le modifiche che entreranno in vigore da quella data, si potranno verificare i seguenti casi: a) le assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2016 potranno beneficiare dell'intero periodo di durata dell'agevolazione (18 mesi); b) le assunzioni a termine che sconfineranno nel 2017 non potranno essere né prorogate (con i benefici), né trasformate a tempo indeterminato fruendo degli incentivi previsti dall'articolo 8 della legge 223/91, in quanto la norma, come già anticipato, sarà abrogata dal 1° gennaio 2017; c) dal 31 dicembre 2016 i lavoratori non potranno più essere collocati in mobilità, in quanto l'iscrizione nelle liste decorrerebbe dal 1° gennaio 2017, giorno successivo alla data di licenziamento;

d) dal 1° gennaio 2017 non potranno fruire del beneficio contributivo le assunzioni effettuate con riferimento a soggetti iscritti entro il 31 dicembre 2016, in conseguenza del venir meno delle relative norme incentivanti. Nel caso specifico che ha portato il lettore, il contratto non può essere ulteriormente prorogato di 12 mesi, poiché la norma prevede che il datore di lavoro possa beneficiare dell'aliquota ridotta al 10% per un limite massimo di contratto a tempo determinato di 12 mesi, al quale può seguire la trasformazione a tempo indeterminato con ulteriori 12 mesi di agevolazione; perché il datore di lavoro possa usufruire ulteriormente dell'agevolazione contributiva della legge 223/91, occorre che il rapporto di lavoro a termine sia trasformato a tempo indeterminato prima del 30.12.2016, sfruttando così gli ultimi 12 mesi di agevolazione e richiedendo il citato «bonus». Se, invece, arrivasse alla sua naturale scadenza, 15 febbraio 2017, il rapporto di lavoro non potrebbe più usufruire delle citate agevolazioni.

Amministratore
di condominio

RISPOSTA N.834

Voto in 2 soli modi
nell'assemblea
condominiale

Desidero esprimere i voti su alcuni punti all'ordine del giorno in una assemblea straordinaria condominiale a cui non potrò partecipare personalmente. Preferisco non delegare perché non sono d'accordo sul pensiero del delegato: posso fare qualcosa per comunicare e fare pesare comunque la mia decisione?

— LETTERA FIRMATA

L'assemblea di condominio è l'organo deliberativo cui compete l'adozione di decisioni in materia di amministrazione dello stesso ed è deputata alla formazione della volontà del gruppo; lo scopo della discussione assembleare è cioè quello di ricavare dalle volontà dei singoli, non necessariamente concordi, una volontà unitaria, che trova poi forma e visibilità nell'atto della delibera. Detto questo, i condomini vi possono partecipare, e quindi esprimere la propria volontà, in due soli modi: di persona o tramite rappresentante. Salvo espressi divieti contenuti nel regolamento condominiale, chiunque può rappresentare un condomino in assemblea: un altro condomino, un familiare, il conduttore o anche una persona estranea alla compagine condominiale.

@Trova
Risposte

Il tuo quesito

Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

☐ Commercialista

☐ Consulente del lavoro

☐ Notaio

☐ Amministratore di condominio

Dati del lettore

Nome

Cognome

Indirizzo

Città

Tel.

E-mail

Firma

☐ Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto

Informative privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO